

Nuovo taglio del cuneo fiscale (ex Bonus Renzi)

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, la legge di conversione n. 21 del 2 aprile 2020, del Decreto-Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, recante: «**Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente**», che sarà vigente dal 05/05/2020.

La norma interviene per rideterminare l'importo ed estendere la platea dei percettori dell'attuale "bonus Irpef" - i famosi "80 euro di Renzi" - con due strumenti:

- **Il primo è un Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, che non concorre alla formazione del reddito, da erogare a partire dal 1° di luglio e nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, per i percettori di un reddito complessivo inferiore ai 28000 €, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, (come il bonus Renzi non si applica agli incapienti, cioè a coloro che non pagano imposte perché il reddito è inferiore agli 8145,00 € nel 2020).**

Il predetto trattamento, riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta (datore di lavoro) è rapportato al periodo di lavoro svolto ed è regolato da questi ultimi in fase di conguaglio a fine anno, che comunque dovrà tenere conto prima di procedere al recupero anche della misura successiva.

- **Il secondo prevede, In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, un'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.**

La detrazione spetta rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

- a) **480 euro**, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro ($480 + (120 \times ((35000 - \text{reddito percepito}) / 7000) = \text{detrazione}$);
- b) **480 euro da riparametrare** in base al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro ($480 \times ((40000 - \text{reddito percepito}) / 5000) = \text{detrazione}$) se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro;

La predetta detrazione, viene riconosciuta in via automatica dal sostituto d'imposta (datore di lavoro) che la **ripartirà fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020** e che a fine anno verificherà, in fase di conguaglio, la spettanza della stessa.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. **Il medesimo reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.**